

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2021, n. 43

“Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 30 (Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 30/2021

1. All'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 30 (Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“e) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività storica. A tal fine, i proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro. L'amministrazione comunale, anche ai sensi dell'articolo 7, sentita la competente Soprintendenza e, fatti comunque salvi i casi di interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), valuta se gli interventi proposti possono alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso gli interventi proposti comportano il venir meno o l'alterazione dei requisiti originari per l'appartenenza all'Elenco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), l'amministrazione comunale ne dà comunicazione all'interessato, indicando, ove ciò è possibile, le modifiche necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato effettua comunque l'intervento programmato senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune ne dà notizia alla Regione che dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Elenco;”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le misure di sostegno previste al comma 2, le lettere a), b), c) ed e), sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 NOV. 2021

MICHELE EMILIANO